



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 20 maggio 2011 (31.05)
(OR. en)**

9727/11

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0289 (COD)**

**CODEC 750
WTO 196
COMER 98
ASIE 28
UD 114
PE 207**

NOTA

del:	Segretariato generale
al:	Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante preferenze commerciali autonome d'urgenza per il Pakistan - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 9 - 12 maggio 2011)

I. INTRODUZIONE

Il relatore, Vital MOREIRA (S&D - PT), ha presentato, a nome della commissione per il commercio internazionale, una relazione contenente 36 emendamenti (emendamenti 1-36) alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante preferenze commerciali autonome d'urgenza per il Pakistan. Inoltre, il gruppo politico PPE ha presentato quattro emendamenti (emendamenti 37-40), il gruppo politico EFD ha presentato due emendamenti (emendamenti 41 e 42) il gruppo politico GUE/NGL ha presentato tre emendamenti (emendamenti 44-46) e un gruppo di parlamentari di cui faceva parte il presidente della commissione per il commercio internazionale ha presentato la proposta di respingere la proposta della Commissione (emendamento 43). Inoltre, l'on Pablo ZALBA BIDEgain (PPE, ES) ha presentato un emendamento orale all'emendamento 33.

II. DISCUSSIONE

Il relatore, Vital MOREIRA (S&D - PT), presidente della commissione per il commercio internazionale, ha aperto la discussione, e:

- ha dichiarato di presentare la relazione in qualità di presidente della commissione per il commercio internazionale nonostante le sue fortissime obiezioni riguardo al suo contenuto;
- ha spiegato che la proposta della Commissione era stata sollecitata dal Consiglio europeo ma che l'introduzione di preferenze commerciali autonome d'urgenza è subordinata a una deroga da parte dell'organizzazione mondiale del commercio
- ha rilevato che in seno alla commissione per il commercio internazionale il problema delle preferenze commerciali autonome per il Pakistan si è rivelato molto spinoso per quanto riguarda la possibilità di ricorrere a preferenze commerciali autonome per gli aiuti d'urgenza a favore di un paese e per quanto riguarda la durata e l'entità di tali aiuti nonché le condizioni da imporre al Pakistan;
- ha dichiarato che la commissione per il commercio internazionale aveva introdotto nella proposta della Commissione varie condizioni di tutela nonché una clausola di salvaguardia;
- ha concluso che per il momento non vi sono indicazioni che la deroga dell'OMC sarà concessa, ma che la procedura legislativa ha almeno offerto l'occasione di discutere sul significato e i limiti del ricorso alle preferenze commerciali autonome per l'aiuto d'urgenza, compreso il rischio di farne degli strumenti politici.

Il Commissario Neelie Kroes:

- ha ricordato che la proposta della Commissione era stata presentata su richiesta esplicita del Consiglio europeo immediatamente dopo le inondazioni che avevano colpito il Pakistan nell'estate del 2010;
- ha precisato che la proposta è intesa a introdurre una sospensione unilaterale e temporanea dei dazi all'importazione su 75 prodotti esportati dal Pakistan, con l'effetto di liberalizzare circa un quarto delle importazioni dal Pakistan nell'UE per un periodo di due anni con la possibilità di proroga di un anno ;

- ha rilevato che le concessioni commerciali potrebbero avere ripercussioni sull'industria dell'UE, in particolare in settori sensibili come quello dei tessili, ma è stato mantenuto un equilibrio tra le esigenze del Pakistan e gli interessi dell'industria dell'UE e altri paesi fornitori, dato che il numero di prodotti prescelti è limitato, è stato fissato un limite per la liberalizzazione di prodotti molto sensibili e la liberalizzazione sarà limitata nel tempo.
- ha ricordato che queste misure commerciali si sono aggiunte ad aiuti umanitari e allo sviluppo di considerevole entità (480 milioni di EUR) che l'UE aveva concesso al Pakistan, dato che le misure commerciali sono essenziali per la ripresa economica sostenuta del Pakistan e dovrebbero essere parte di una risposta a medio termine a calamità naturali senza precedenti;
- ha spiegato che l'aspetto dei diritti umani è un elemento integrale delle relazioni a lungo termine con il Pakistan, in particolare attraverso l'accordo di partenariato e cooperazione, ma che non sarebbe appropriato inserire condizioni di tale genere in questo contesto, dato il carattere temporaneo dell'esonero inteso ad affrontare a una situazione di emergenza ..
- per quanto riguarda l'introduzione o l'aumento di dazi o di tasse di effetto equivalente ovvero qualsiasi altra restrizione all'esportazione o importazione di determinati prodotti, ha espresso l'opinione che essa pregiudicherebbe seriamente la concessione di preferenze e sarebbe contraria allo spirito, alla natura e agli obiettivi del regolamento;
- ha approvato l'introduzione di un meccanismo che consenta l'imposizione di limiti alle importazioni in esenzione da dazi per contingenti tariffari per il Pakistan qualora i volumi delle importazioni di prodotti liberalizzati superino determinati livelli, si è detta favorevole a che siano soppresse le preferenze per i prodotti che provocano o minacciano di provocare serie difficoltà a produttori dell'Unione o a prodotti simili o direttamente concorrenti, ove ciò sia determinato da una ricerca svolta dalla Commissione, e ha approvato meccanismi di controllo doganale sulle importazioni contemplate dal regolamento, unitamente a relazioni trimestrali;
- si è detta di fronte alle richieste di limitare la durata delle preferenze commerciali a un anno dalla data in cui entra in vigore la deroga, dato che la Commissione ha proposto inizialmente un periodo di tre anni e che la proposta di compromesso del Consiglio, come si rispecchia nella richiesta di deroga presentata all'OMC, ha limitato la durata a due anni con la possibilità di deroga per un altro anno;
- ha rilevato che gli emendamenti del Parlamento europeo non rispecchiano il compromesso raggiunto il 10 novembre in seno al Consiglio, che si basava sull'applicazione di contingenti tariffari a sette prodotti tessili e di abbigliamento piuttosto che sulla piena liberalizzazione ed era la base per la richiesta di esonero dell'OMC;

- ha precisato che la deroga, se concessa, costituirebbe il massimo delle preferenze che l'UE potrebbe concedere al Pakistan in questi termini, il che significa che il regolamento dovrà rispecchiare il contenuto della deroga OMC una volta che quest'ultima l'avrà concessa, e
- ha sottolineato che la Commissione effettuerà una valutazione d'impatto annuale sulle preferenze commerciali autonome concessa al Pakistan e la presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio.

Intervenendo a nome della commissione per gli affari esteri, Cristian Dan PREDA (PPE, RO):

- ha accolto con favore la possibilità di organizzare un dibattito, in particolare a causa della richiesta pendente di deroga OMC;
- ha dichiarato che l'UE dovrebbe fornire maggiori aiuti umanitari, anche attraverso preferenze commerciali autonome;
- ha espresso l'opinione che sia necessario un Pakistan stabile che sia un partner affidabile nella lotta al terrorismo;
- ha insistito sulla posizione della commissione per gli affari esteri, favorevole a mantenere un collegamento tra diritti umani e commercio.

Esprimendosi a nome del gruppo PPE, Daniel CASPARY (PPE, DE):

- ha dichiarato di disapprovare il ricorso a strumenti che rientrano nell'ambito del commercio con l'estero per l'assistenza a breve termine;
- ha chiesto che l'Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza spieghi alla commissione per gli affari esteri il motivo per cui strumenti che rientrano nell'ambito del commercio con l'estero debbano fornire questo contributo;
- ha dichiarato che numerosi membri del gruppo PPE sono preoccupati per la situazione in Pakistan e si chiedono come reagiranno i partner dell'OMC a queste preferenze commerciali autonome;
- ha affermato che se gli emendamenti proposti dal gruppo PPE non saranno adottati, il fascicolo dovrebbe essere sottoposto nuovamente alla commissione competente.

Intervenendo a nome del gruppo S&D, Gianluca SUSTA (S&D, IT):

- ha chiesto perché la Commissione del commercio internazionale ha presentato la questione alla plenaria del Parlamento europeo invece di decidere un rinvio;
- ha considerato sbagliata la via seguita di aiuti umanitari concessi mediante preferenze commerciali autonome;
- ha fatto presente che siffatte preferenze commerciali autonome non aiuteranno la popolazione in Pakistan e porteranno l'industria dell'UE a dover pagare le conseguenze;
- ha chiesto come siffatte preferenze commerciali autonome potranno aiutare il Pakistan a combattere il terrorismo.

Esprimendosi a nome del gruppo ALDE/ADLE, Niccolò RINALDI (ALDE/ADLE, IT):

- ha considerato sbagliato discutere nel maggio 2011 di una catastrofe naturale verificatasi nell'estate del 2010;
- ha sostenuto l'emendamento 37 concernente la clausola di salvaguardia.

Esprimendosi a nome del Gruppo ECR, Sajjad KARIM (ECR, UK):

- ha ricordato che i fatti hanno costituito la catastrofe naturale peggiore che abbia mai colpito il Pakistan, che la reazione dell'UE è stata rapida e che l'idea della presente proposta legislativa è stata una soluzione innovativa per fornire non solo aiuti ma anche scambi quale misura di aiuto a breve termine;
- ha fatto presente che alcuni degli emendamenti si discostano dallo spirito della proposta iniziale;
- ha sottolineato che a livello di OMC ci sono state delle obiezioni; e
- è convinto che il Parlamento europeo debba riaffermare la posizione della Commissione, dal momento che erano state garantite valutazioni d'impatto annuali;

Esprimendosi a nome del Gruppo Verdi/ALE, Keith TAYLOR (Verdi/ALE, UK):

- ha espresso vari dubbi riguardo alla differenza tra la proposta originale della Commissione e il testo presentato dal relatore, in particolare l'arco di tempo per l'allentamento delle preferenze commerciali e gli obblighi in materia di trasmissione delle relazioni;
- ha sostenuto l'emendamento n. 43 volto a rimandare la proposta al comitato.

Esprimendosi a nome del gruppo GUE/NGL, Helmut SCHOLZ (GUE/NGL, DE):

- ha deplorato che i negoziati in sede di OMC siano tuttora in corso e che la Commissione non sia stata in grado di contrastare la resistenza posta dal Consiglio;
- ha considerato che alcuni Stati membri si trincerano dietro alla Commissione perché le concessioni fatte potrebbero indebolire lo status di nazione più favorita di altri paesi vicini;
- ha considerato che la soluzione è costituita dall'aiuto diretto alle popolazioni.

Esprimendosi a nome del gruppo EFD, Claudio MORGANTI (EFD, IT):

- ha ritenuto inaccettabile la relazione, visto che circa mezzo miliardo di euro è già stato speso per l'assistenza;
- ha dichiarato che le conseguenze per l'industria dell'UE saranno notevoli e che le contropartite chieste da alcuni paesi per accettare la richiesta di deroga in sede di OMC sarebbero anch'esse nefaste per l'industria dell'UE;
- ha auspicato un voto negativo che respinga la relazione.

Andreas MÖLZER (NI, AT) ha spiegato che nell'attuale contesto internazionale, la concessione di siffatte preferenze commerciali autonome non contribuirà alla lotta contro il terrorismo.

Paulo RANGEL (PPE, PT):

- non ha potuto accettare che la politica commerciale dell'UE possa essere considerata come un mezzo appropriato per l'inoltro degli aiuti umanitari, dal momento che ciò ha avuto conseguenze per l'industria tessile dell'UE nell'Europa meridionale e per i negoziati in sede di OMC, essendo l'UE il blocco commerciale più imponente;
- visto che la soluzione è l'aiuto diretto alle popolazioni, ha dichiarato di sostenere gli emendamenti intesi a rimaneggiare la proposta originale.

Josefa ANDRÉS BAREA (S&D, ES):

- ha fatto presente che l'impresa è ardua, visto che la proposta trasmessa dalla Commissione al Parlamento europeo è diversa da quella trasmessa all'OMC;
- ha considerato necessario aiutare il Pakistan, in via eccezionale mediante preferenze commerciali autonome, ma soltanto se tali preferenze tengono debitamente conto della sensibilità dell'industria tessile europea;
- ha fatto presente che la proposta originale della Commissione non teneva conto delle ripercussioni sull'industria dell'UE e che pertanto non ha potuto essere sostenuta.

João FERREIRA (GUE/NGL, PT):

- ha considerato che la proposta della Commissione è volta soltanto ad appoggiare gli interessi di grossi enti commerciali che rientrano nelle competenze dell'Unione europea e non ha nulla a che fare con la catastrofe naturale;
- ha fatto presente che la proposta avrebbe ripercussioni negative sull'industria tessile dell'UE;
- ha ricordato che il Parlamento portoghese (*Assembleia da República*) ha approvato all'unanimità una risoluzione contro tali preferenze commerciali autonome.

Mara BIZZOTTO (EFD, IT) ha considerato necessario tutelare la qualità dell'industria tessile dell'UE dalla concorrenza sleale di alcuni paesi in cui il costo del lavoro è basso e la normativa sociale debole, come ad esempio quello considerato nella presente legislazione, ed ha chiesto un voto negativo.

Georgios PAPASTAMKOS (PPE, GR):

- si è detto favorevole all'aiuto umanitario in questo caso, ma non ha potuto aderire alla logica di una proposta della Commissione secondo la quale l'onere di tale aiuto sarebbe a carico dell'industria tessile dell'UE e dell'industria di etanolo dell'UE;
- è del parere che l'aiuto debba essere condizionato, come nel caso dello status SPG+;
- si è detto favorevole ad una clausola di salvaguardia e ad una durata limitata, come proposto negli emendamenti del gruppo PPE.

Bernd LANGE (S&D, DE)

- si è dichiarato favorevole all'aiuto umanitario in questo caso, pur non accettando la soluzione proposta dalla Commissione;
- ha considerato che nulla dimostra che i benefici commerciali saranno di aiuto alle persone colpite dall'alluvione;
- si è chiesto quale segnale sarebbe inviato se l'Unione europea aiutasse un paese che non ha soddisfatto le norme sociali e ambientali dello status SPG+, mentre un paese vicino che soddisfa queste stesse norme non ha beneficiato di alcun aiuto.

Paweł ZALEWSKI (PPE, PL):

- ha considerato che tali preferenze commerciali autonome non hanno alcun fine preciso e non aiutano le vittime;
- ha chiesto che sia fatta una precisa offerta di cooperazione e di assistenza economica condizionata;
- ha invitato l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a presentare un futuro programma condizionato e completo per la cooperazione con il Pakistan.

David MARTIN (S&D, UK):

- ha deplorato il tempo speso, da quando il Consiglio ha proposto il pacchetto di misure per aiutare il Pakistan, al fine di dare agli imprenditori un incentivo per la ricostruzione delle fabbriche e per reinvestimenti nel settore tessile ed altre industrie spazzate via dall'alluvione;
- ha appoggiato l'idea di una clausola di salvaguardia, ma non quella della durata di un anno; e
- ha deplorato il comportamento di alcuni paesi vicini del Pakistan in sede di OMC.

Anna ZÁBORSKÁ (PPE SK):

- in quanto membro della Commissione per lo sviluppo, ha espresso il suo sostegno alla posizione del Consiglio;
- ha dichiarato che tale approccio è stato utile, dal momento che era necessario ma non sufficiente un aiuto finanziario immediato;

- ha sottolineato che dovrebbe essere chiaramente individuata la minaccia che grava sull'industria tessile dell'UE, non costituita dal paese oggetto della presente proposta di regolamento.

George Sabin CUTAŞ (S&D, RO) ha spiegato che lo strumento non è adatto a sovvenire alle vittime della catastrofe naturale.

Charles TANNOCK (ECR, UK) ha sottolineato che l'aiuto umanitario dovrebbe essere versato senza manovre politiche, mentre le preferenze commerciali di emergenza sono una misura politica controversa, sia per quanto riguarda il Pakistan e la regione sia per quanto riguarda il terrorismo; infatti, dette preferenze commerciali di emergenza darebbero l'impressione di premiare il governo pachistano mentre il Bangladesh sopporterebbe le conseguenze di una concorrenza sleale.

Franz OBERMAYR (NI, AT) ha considerato che la proposta della Commissione è un attacco all'industria tessile europea, e che a tale riguardo occorre sempre tener conto dei diritti fondamentali.

Jean LAMBERT (Verdi/ALE, UK):

- ha preso la parola in quanto presidente della delegazione che comprende il Pakistan, facendo presente che la questione di mandare in frantumi le esportazioni dell'UE era stata esaminata;
- ha chiesto all'Assemblea di esaminare il messaggio invito se non si appoggiasse il testo presentato.

Il Commissario Karel DE GUCHT ha preso la parola e:

- ha sottolineato che il dibattito non riguarda né la discussione di una zona di libero scambio, e che quindi il problema della condizionalità sociale e della sostenibilità non deve essere considerato perché tale aiuto per il Pakistan è una misura limitata nel tempo, né riguarda la discussione di un sistema di preferenze generalizzate;
- ha spiegato che la proposta della Commissione europea è vincolata ad un termine di due anni, con la possibilità di una proroga di un anno supplementare; limitarlo ad un anno non ha alcun senso;
- ha sottolineato i problemi sorti dalla recente presentazione della richiesta di una deroga con l'OMC, in particolare con alcuni vicini del Pakistan;

- ha ricordato che la proroga può essere ottenuta soltanto all'unanimità;
- ha fatto presente che gli interventi durante il dibattito non sono necessariamente coerenti con quanto era stato detto in passato;
- ha ricordato, per quanto riguarda il dibattito, che la proposta era solo in parte a favore delle persone colpite dall'alluvione, e che ci sono già stati aiuti umanitari fino a 480 milioni di EUR;
- ha spiegato che la clausola di salvaguardia è sufficiente per far fronte a possibili problemi che potrebbero verificarsi con l'industria tessile europea e con l'industria di etanolo, e che la Commissione europea vi è favorevole;
- ha concluso che un voto negativo sarebbe un grosso errore da parte del Parlamento europeo.

Il relatore, Vital MOREIRA (S&P, PT) ha chiuso il dibattito:

- facendo presente che l'Assemblea era più divisa della Commissione per il commercio internazionale;
- spiegando che né il Parlamento europeo né la Commissione per il commercio internazionale hanno cercato di bloccare la questione in attesa di una richiesta di deroga con l'OMC, anche se l'intero esercizio dovesse rivelarsi inutile;
- sottolineando che la Commissione per il commercio internazionale ha esaminato tutto il materiale disponibile, ossia la proposta originale della Commissione, la richiesta di deroga e il pacchetto di misure di compromesso del Consiglio.

III. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 10 maggio 2011, il Parlamento europeo ha adottato gli emendamenti 1-33, 35-36, e 38-40. L'emendamento 37 è stato ritirato.

In base ad un mandato della commissione competente, il relatore ha chiesto di posporre la votazione sulla risoluzione legislativa. Il Parlamento europeo non ha proceduto al voto sulla risoluzione legislativa, senza quindi concludere la prima lettura..

Il testo degli emendamenti adottati è allegato alla presente nota.

P7_TA-PROV(2011)0205

Preferenze commerciali autonome d'urgenza per il Pakistan *I**

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante preferenze commerciali autonome d'urgenza per il Pakistan (COM(2010)0552 – C7-0322/2010 – 2010/0289(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

La proposta è stata modificata il 10 maggio 2011 come segue¹:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Visto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

vista la richiesta del 18 novembre 2010, relativa a una deroga dell'OMC in materia di preferenze commerciali autonome supplementari concesse dall'Unione europea al Pakistan,

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) Le relazioni tra l'Unione europea e la Repubblica islamica del Pakistan (in prosieguo: "Pakistan") si fondano sull'accordo di cooperazione entrato in vigore il 1° settembre 2004. Uno dei suoi principali obiettivi è creare condizioni favorevoli all'incremento e allo sviluppo del commercio fra le parti.

(1) Le relazioni tra l'Unione europea e la Repubblica islamica del Pakistan (in prosieguo: "Pakistan") si fondano sull'accordo di cooperazione entrato in vigore il 1° settembre 2004. Uno dei suoi principali obiettivi è creare condizioni favorevoli all'incremento e allo sviluppo del commercio fra le parti. ***Il rispetto dei diritti dell'uomo, inclusi i diritti fondamentali dei lavoratori, e i principi***

¹ La questione è stata rinviata alla commissione competente conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0069/2011).

democratici costituiscono altresì un elemento essenziale di tale accordo.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Gli aiuti umanitari rappresentano ovviamente lo strumento principale in questo tipo di situazione e l'Unione è in prima linea su questo fronte fin dall'inizio dell'emergenza.

Emendamento

(3) Gli aiuti umanitari rappresentano ovviamente lo strumento principale in questo tipo di situazione e l'Unione è in prima linea su questo fronte fin dall'inizio dell'emergenza, ***essendosi impegnata a destinare al Pakistan un aiuto d'urgenza pari a oltre 415 milioni di EUR.***

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Sarà importante utilizzare tutti i mezzi appropriati per aiutare il Pakistan a uscire dall'emergenza ***e a riprendere la via dello*** sviluppo.

Emendamento

(4) Sarà importante utilizzare tutti i mezzi disponibili per aiutare il Pakistan a uscire dall'emergenza, ***incluse le misure commerciali eccezionali proposte volte ad incentivare le esportazioni del Pakistan, onde contribuire al suo futuro sviluppo economico, garantendo nel contempo che la coerenza e l'uniformità siano mantenute a tutti i livelli al fine di sviluppare una strategia sostenibile a lungo termine.***

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) La gravità di questa catastrofe naturale richiede una reazione forte e immediata, che tenga conto dell'importanza geostrategica del partenariato tra il Pakistan e l'Unione, soprattutto grazie al ruolo chiave svolto dal Pakistan nella lotta al terrorismo,

contribuendo nel contempo allo sviluppo, alla sicurezza e alla stabilità globali della regione.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 ter) Gli effetti delle preferenze commerciali autonome dovrebbero poter essere concretamente misurate in termini di creazione di posti di lavoro, eradicazione della povertà e sviluppo sostenibile per la popolazione attiva e per la popolazione povera del Pakistan.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Il Consiglio europeo ha, in particolare, sottolineato il suo fermo impegno a concedere esclusivamente al Pakistan un maggiore accesso al mercato dell'Unione attraverso la riduzione immediata e limitata nel tempo dei dazi sulle importazioni principali dal Pakistan.

(6) Il Consiglio europeo ha, in particolare, sottolineato il suo fermo impegno a concedere esclusivamente al Pakistan un maggiore accesso al mercato dell'Unione attraverso la riduzione *eccezionale*, immediata e limitata nel tempo dei dazi sulle importazioni principali dal Pakistan. *Nel ricevere tale mandato, la Commissione ha proposto un pacchetto contenente 75 linee tariffarie specifiche per i principali settori di esportazione del Pakistan presenti nelle regioni più gravemente colpite dalle inondazioni, sostenendo che un aumento delle esportazioni del Pakistan verso l'Unione per un importo pari ad almeno 100 milioni di EUR all'anno costituirebbe un aiuto reale, sostanziale e prezioso per la regione.*

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo)

(6 bis) Gli scambi commerciali del Pakistan con l'Unione riguardano principalmente i prodotti tessili e gli articoli di abbigliamento che, secondo la Commissione, hanno rappresentato il 73,7% delle esportazioni pakistane verso l'Unione nel 2009, ma anche etanolo e pellami, che sono prodotti industriali sensibili in alcuni Stati membri dove i posti di lavoro in tali settori sono già gravemente colpiti dalla recessione mondiale e le industrie stanno lottando per adattarsi ad un nuovo ambiente commerciale globale.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 ter) Il settore tessile riveste un'importanza fondamentale per l'economia pakistana in quanto rappresenta l'8,5% del PIL e impiega il 38% della manodopera, che è costituita per circa la metà da donne.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) È quindi opportuno concedere al Pakistan preferenze commerciali autonome sospendendo per un periodo di tempo limitato tutte le tariffe doganali su determinati prodotti di interesse per le esportazioni del Pakistan. La concessione di queste preferenze commerciali **non produrrebbe** effetti negativi **di rilievo** sul mercato interno dell'Unione, **né inciderebbe** negativamente sui membri meno sviluppati dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

(7) **Viste le condizioni di vita estremamente difficili della popolazione pakistana a seguito delle devastanti inondazioni**, è quindi opportuno concedere al Pakistan preferenze commerciali autonome **eccezionali** sospendendo per un periodo di tempo limitato tutte le tariffe doganali su determinati prodotti di interesse per le esportazioni del Pakistan. La concessione di queste preferenze commerciali **dovrebbe produrre solo** effetti negativi **limitati** sul mercato interno

dell'Unione *e non dovrebbe incidere* negativamente sui membri meno sviluppati dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) Queste misure sono proposte nell'ambito di un pacchetto eccezionale inteso a rispondere alla situazione specifica del Pakistan. Esse non dovrebbero costituire un precedente per la politica commerciale dell'Unione nei confronti di altri paesi.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) La concessione di preferenze commerciali autonome è subordinata al rispetto dei principi fondamentali della democrazia e dei diritti dell'uomo.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) L'ammissione al beneficio delle preferenze commerciali autonome è subordinata al rispetto da parte del Pakistan delle norme relative all'origine dei prodotti e delle procedure ad esse correlate nonché alla partecipazione a una collaborazione amministrativa efficace con l'Unione al fine di prevenire rischi di frode. Violazioni gravi e sistematiche delle condizioni di ammissione al regime preferenziale, la frode o la mancata collaborazione amministrativa per la verifica dell'origine

(9) L'ammissione al beneficio delle preferenze commerciali autonome ***eccezionali*** è subordinato al rispetto da parte del Pakistan delle norme relative all'origine dei prodotti e delle procedure ad esse correlate nonché alla partecipazione a una collaborazione amministrativa efficace con l'Unione al fine di prevenire rischi di frode. Violazioni gravi e sistematiche delle condizioni di ammissione al regime preferenziale, la frode o la mancata collaborazione amministrativa per la

delle merci *costituiscono motivi per una* sospensione temporanea delle preferenze. A questo proposito, la Commissione *deve* poter adottare, se necessario, queste misure temporanee.

verifica dell'origine delle merci *o un grave deterioramento rispetto ai principi fondamentali della democrazia e dei diritti dell'uomo in Pakistan, inclusi i diritti fondamentali dei lavoratori, dovrebbero costituire motivo di* sospensione temporanea delle preferenze. A questo proposito, la Commissione *dovrebbe* poter adottare, se necessario, queste misure temporanee.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) La concessione di tali preferenze è altresì subordinata all'impegno da parte del Pakistan di non introdurre, mantenere o aumentare i dazi o le tasse aventi effetto equivalente, o qualsiasi altro tipo di divieto o restrizione all'esportazione o alla vendita per l'esportazione di qualsiasi materiale utilizzato principalmente nella produzione di uno dei prodotti contemplati dal presente regolamento e destinati al territorio dell'Unione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 ter) Occorre prevedere la reintroduzione dei dazi della tariffa doganale comune per qualsiasi prodotto che causi o minacci di causare gravi difficoltà a un produttore dell'Unione di prodotti simili o in diretta concorrenza, qualora ciò sia dimostrato da un'indagine condotta dalla Commissione.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 10 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 quater) *Al fine di garantire quanto prima un efficace monitoraggio dell'andamento delle importazioni dei prodotti contemplati dal presente regolamento, è necessario istituire una sorveglianza doganale delle importazioni contemplate dal presente regolamento. Sulla base di tale monitoraggio, dovrebbe essere presentata un relazione trimestrale sull'applicazione e sull'attuazione del presente regolamento.*

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 10 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 quinquies) *Le preferenze commerciali autonome concesse al Pakistan dovrebbero essere oggetto di una valutazione d'impatto annuale, effettuata dalla Commissione e presentata al Parlamento e al Consiglio, che consenta di effettuare degli adeguamenti in funzione dell'effettivo volume delle importazioni e delle possibili ripercussioni sui settori interessati in modo specifico dal presente regolamento.*

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Data l'urgenza della situazione in Pakistan, il regolamento *deve essere applicato a decorrere dal 1° gennaio 2011, purché entro tale data* l'OMC abbia approvato la richiesta dell'Unione relativa a una deroga agli obblighi che le derivano dagli articoli I e XIII del GATT.

(12) Data l'urgenza della situazione in Pakistan, il regolamento *dovrebbe applicarsi non appena* l'OMC abbia approvato la richiesta dell'Unione relativa a una deroga agli obblighi che le derivano dagli articoli I e XIII del GATT.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Per garantire un impatto immediato e durevole sulla ripresa economica del Pakistan all'indomani delle inondazioni, è opportuno limitare la durata delle preferenze commerciali **al 31 dicembre 2013**.

Emendamento

(13) Per garantire un impatto immediato e durevole sulla ripresa economica del Pakistan all'indomani delle inondazioni, è opportuno limitare la durata delle preferenze commerciali **a un anno dall'entrata in vigore di tali misure**.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

(14) **Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento devono essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione¹.**

Emendamento

(14) **Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione del presente regolamento per quanto riguarda le misure di sospensione temporanea, di sorveglianza e di salvaguardia dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione¹.**

¹ *GUL 184 del 7.7.1999, pag. 23.*

¹ *GUL 55 del 28.2.2011, pag. 13.*

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) **Le modifiche della nomenclatura combinata non possono comportare modifiche sostanziali della natura delle preferenze commerciali autonome. Alla**

Emendamento

(15) **Per l'adozione di misure di sorveglianza e di misure di salvaguardia provvisorie, al fine di tener conto degli effetti di tali misure e della loro logica**

Commissione deve pertanto essere conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea perché possa procedere alle modifiche e agli adeguamenti tecnici dell'elenco delle merci cui si applica il regime delle preferenze commerciali autonome,

sequenziale in relazione all'adozione delle misure di salvaguardia definitive si dovrebbe far ricorso alla procedura consultiva. Lo stesso dicasi per quanto riguarda la sospensione delle preferenze qualora le condizioni per il beneficio del regime preferenziale non siano rispettate, in quanto la Commissione agisce al riguardo solo sulla base di prove fattuali e non è tenuta ad usare discrezione politica.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 bis) Al fine di apportare i necessari adeguamenti tecnici all'elenco dei beni ai quali si applicano le preferenze commerciali autonome e di introdurre contingenti tariffari qualora i volumi delle importazioni contemplate dal presente regolamento superino determinate soglie, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riguardo alle modifiche dell'allegato I e dell'allegato II, onde rispecchiare le modifiche della nomenclatura combinata e introdurre nuovi contingenti tariffari. È di particolare importanza che, durante i lavori preparatori, la Commissione svolga opportune consultazioni, anche presso esperti.

Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) l'impegno del Pakistan a non introdurre, mantenere o aumentare dazi o tasse aventi effetto equivalente, o qualsiasi altro tipo di divieto o restrizione all'esportazione o alla vendita per l'esportazione di qualsiasi tipo di materiale utilizzato principalmente nella produzione di uno dei prodotti contemplati dal presente regolamento e destinati al territorio dell'Unione;

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c ter) il rispetto dell'articolo XI del GATT 1994 e delle sue note interpretative. A tal fine, il Pakistan si impegna a non introdurre o mantenere divieti o restrizioni all'esportazione o alla vendita per l'esportazione di qualsiasi materiale utilizzato principalmente per la produzione di uno dei prodotti di cui agli allegati I e II;

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c quater) l'impegno del Pakistan a non introdurre nuovi dazi o tasse aventi effetto equivalente e nuove restrizioni quantitative o misure aventi effetto equivalente sulle importazioni provenienti dall'Unione, ovvero a non aumentare i dazi e le tasse in vigore o a non introdurre nessun altro tipo di restrizione.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Fatte salve le condizioni di cui al comma precedente, il diritto di beneficiare del regime preferenziale di cui all'articolo 1 è subordinato al rispetto, da parte del Pakistan, dei diritti dell'uomo, inclusi i diritti fondamentali dei lavoratori, e dei principi fondamentali della democrazia.

Qualora il Pakistan adotti misure limitative dei diritti dell'uomo e dei diritti dei lavoratori, della parità di genere o della libertà religiosa, o qualora fornisca appoggio o sostegno a organizzazioni terroristiche di qualsivoglia matrice, la Commissione propone senza indugio l'abrogazione del presente regolamento.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 3 bis (nuovo)

Articolo 3 bis

Introduzione urgente di contingenti tariffari

1. Qualora le importazioni di un prodotto di cui all'allegato I provenienti dal Pakistan aumentino in volume di almeno il 20% rispetto allo stesso periodo del 2010, la Commissione ha il potere di applicare un contingente tariffario alle importazioni di tale prodotto e di modificare in via d'urgenza l'allegato I e l'allegato II mediante un atto delegato. La procedura di cui all'articolo 7 bis si applica agli atti delegati adottati a norma del presente articolo.

2. Il contingente tariffario previsto dal presente articolo è introdotto sulla base dei dati forniti dalla sorveglianza doganale di cui all'articolo 9 ter.

3. Il contingente tariffario si configura come un contingente in esenzione dazio-

doganale, limitato al livello delle importazioni del prodotto in questione rapportato allo stesso periodo del 2010, maggiorato del 20%. Dall'entrata in vigore dell'atto delegato, le importazioni che superano tale contingente tariffario sono soggette ai dazi applicabili alla nazione più favorita o ad altri dazi applicabili.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 4

Testo della Commissione

Modificazione degli allegati

La Commissione **può** adottare atti delegati a norma dell'articolo 5 per modificare gli allegati *così da* apportarvi **le modifiche e** gli adeguamenti tecnici resi necessari da modifiche dei codici della nomenclatura combinata *e* delle suddivisioni della TARIC.

Emendamento

Adeguamenti tecnici degli allegati

Alla Commissione **ha il potere di** adottare atti delegati *conformemente all'articolo 5 al fine di* modificare gli allegati *per* apportarvi gli adeguamenti tecnici resi necessari da modifiche **sia** dei codici della nomenclatura combinata **sia** delle suddivisioni della TARIC.

In ogni caso, il potere conferito alla Commissione ai sensi del primo comma non si estende alla possibilità di inserire ulteriori prodotti non inclusi negli elenchi di cui agli allegati I e II del presente regolamento.

Emendamento 29

Proposta di regolamento Articolo 5

Testo della Commissione

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui **all'articolo 4** è conferito alla Commissione **per un periodo di tempo indeterminato**.

Emendamento

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui **agli articoli 3 bis e 4** è conferito alla Commissione **alle condizioni stabilite dal presente articolo**.

2. La delega di potere di cui agli articoli 3 bis e 4 è conferita alla Commissione per la durata del presente regolamento.

3. La delega di potere di cui agli articoli 3 bis e 4 può essere revocata in qualsiasi

2. Appena adotta un atto delegato, la Commissione *lo notifica* al Parlamento europeo e al Consiglio *simultaneamente*.

3. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni di cui agli articoli 6 e 7.

momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere ivi specificato. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Appena adotta un atto delegato, la Commissione *ne da' contestualmente notifica* al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro un termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo sia il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(In caso di approvazione del presente emendamento, sono soppressi gli articoli 6 e 7.)

Emendamento 30

Proposta di regolamento Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7 bis

Procedura d'urgenza

1. Gli atti delegati adottati in base alla procedura d'urgenza entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica dell'atto al Parlamento europeo e al Consiglio precisa i motivi del ricorso alla procedura

d'urgenza.

2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato procedura di cui all'articolo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

Emendamento 31

Proposta di regolamento Articolo 8

Testo della Commissione

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, *si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il termine di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato in un mese.*

Emendamento

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale. *Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.*

1 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, *si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.*

Emendamento 32

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura di cui all'*articolo 8*.

Emendamento

2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura *consultiva* di cui all'*articolo 8, paragrafo 1 bis*.

Emendamento 33

Proposta di regolamento Articolo 9 bis (nuovo)

Articolo 9 bis

Misure di salvaguardia

1. Qualora un prodotto originario del Pakistan di cui all'allegato I o II sia importato a condizioni tali da causare o minacciare di causare, gravi difficoltà ai produttori dell'Unione di prodotti simili o in diretta concorrenza, i dazi della tariffa doganale comune possono essere reintrodotti in qualsiasi momento per il prodotto in questione (in appresso "misura di salvaguardia").

2. Su richiesta di uno Stato membro, di una persona giuridica o di un'associazione non avente personalità giuridica che agisca per conto dell'industria dell'Unione, ovvero di propria iniziativa, la Commissione adotta una decisione formale relativa all'avvio di un'inchiesta entro un mese. Se decide di avviare un'inchiesta, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea annunciando l'inchiesta. L'avviso contiene una sintesi delle informazioni ricevute e precisa che tutte le informazioni pertinenti dovrebbero essere comunicate alla Commissione. L'avviso precisa inoltre il termine che non supera di un mese la data di pubblicazione dell'avviso, entro il quale le parti interessate possono rendere noto il proprio parere per iscritto.

3. La Commissione raccoglie tutte le informazioni che considera necessarie e può verificare le informazioni ricevute presso il Pakistan o qualsiasi altra fonte pertinente. Essa può essere assistita da funzionari dello Stato membro sul cui territorio potrebbero essere effettuate verifiche, sempreché tale Stato ne abbia fatto richiesta.

4. Nel considerare l'eventuale esistenza di gravi difficoltà, la Commissione tiene conto, tra l'altro, dei seguenti elementi,

nella misura in cui siano disponibili informazioni concernenti i produttori dell'Unione:

- quota di mercato,*
- produzione,*
- scorte,*
- capacità di produzione,*
- sfruttamento della capacità,*
- occupazione,*
- importazioni,*
- prezzi.*

5. L'inchiesta deve essere completata quanto prima, e comunque entro quattro mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui al paragrafo 2. In circostanze eccezionali, la Commissione può prorogare tale periodo di un mese al massimo.

6. La Commissione può adottare misure di salvaguardia provvisorie, mediante atti di esecuzione, in gravi circostanze in cui un ritardo potrebbe provocare un danno difficilmente riparabile, a seguito di una valutazione preliminare basata sugli elementi di cui al paragrafo 4, la quale stabilisca che è stato sufficientemente dimostrato l'aumento delle importazioni di un prodotto contemplato dal presente regolamento in ragione della sospensione dei dazi doganali ai sensi del presente regolamento, e che tali importazioni causano o rischiano di causare gravi difficoltà all'industria dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 8, paragrafo 1bis. Le misure provvisorie non si applicano per più di 200 giorni.

7. La Commissione decide se imporre misure di salvaguardia secondo la procedura di esame di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

Emendamento 34

**Proposta di regolamento
Articolo 9 ter (nuovo)**

Articolo 9 ter

Misure di sorveglianza

- 1. Qualora l'andamento delle importazioni di uno dei prodotti originari del Pakistan di cui all'allegato I sia tale da poter condurre ad una delle situazioni contemplate all'articolo 9 bis, paragrafo 1, la Commissione può decidere di sottoporre le importazioni del prodotto in questione alla sorveglianza preliminare dell'Unione.***
- 2. Le misure di sorveglianza sono adottate dalla Commissione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 8, paragrafo 1 bis.***
- 3. Le misure di sorveglianza hanno un periodo di validità limitato. Salvo diversa disposizione, esse cessano di applicarsi al termine del secondo semestre.***
- 4. Tale sorveglianza permette di fornire dati aggiornati e rapidamente disponibili in termini di volume e di valore. I dati sono messi immediatamente a disposizione degli Stati membri, del Parlamento europeo e degli operatori economici.***

Emendamento 35

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. *Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011 purché le preferenze tariffarie previste dal presente regolamento siano autorizzate da una deroga concessa dall'Organizzazione mondiale del commercio. Qualora l'Organizzazione mondiale del commercio conceda la deroga successivamente al 1° gennaio 2011, esso si applica a decorrere da tale data successiva in cui la deroga prende effetto.*

Emendamento

2. *Il presente regolamento è subordinato alla concessione di una deroga da parte dall'Organizzazione mondiale del commercio per quanto riguarda le concessioni tariffarie in esso previste ed esso si applica a decorrere dalla data in cui la deroga prende effetto.*

Emendamento 36

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per informare gli operatori della data di concessione della deroga da parte dell'Organizzazione mondiale del commercio. *Se la deroga è concessa successivamente al 1° gennaio 2011, la data indicata è la data a decorrere dalla quale si applicano le preferenze tariffarie a norma del paragrafo 2, seconda frase.*

Emendamento

3. La Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per informare gli operatori della data di concessione della deroga da parte dell'Organizzazione mondiale del commercio.

Emendamento 38

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il presente regolamento si applica *fino al 31 dicembre 2013.*

Emendamento

4. Il presente regolamento si applica *per un periodo di dodici mesi successivo alla sua entrata in vigore. Prima di tale data, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla valutazione dell'impatto del presente regolamento. Sulla base di una nuova*

proposta legislativa presentata dalla Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano sull'opportunità di prorogare o meno di un ulteriore anno la validità del presente regolamento.

Emendamento 39/rev
Proposta di regolamento
Allegato I

Testo della Commissione

Codice CN	Designazione delle merci
52083900	<i>ALTRI TESSUTI DI COTONE, CONTENENTI ALMENO 85%, IN PESO, DI COTONE, TINTI</i>
52093900	<i>ALTRI TESSUTI DI COTONE, CONTENENTI IN PESO, ALMENO 85% DI COTONE, DI PESO SUPERIORE A 200 G/M2, TINTI, AD ARMATURA A TELA</i>
61159500	<i>CALZEMAGLIE (COLLANTS), CALZE, CALZETTONI, CALZINI E MANUFATTI SIMILI, A MAGLIA, DI COTONE [ESCLUSI QUELLI A COMPRESSIONE GRADUATA, ED ESCLUSI LE CALZEMAGLIE "COLLANT", CALZE E CALZETTONI DA DONNA (GAMBALETTI), CON TITOLO, IN FILATI SEMPLICI, INFERIORE A 67 DTEX]</i>
62046231	<i>PANTALONI, COMPRESI QUELLI CHE SCENDONO SINO AL GINOCCHIO INCLUSO, PER DONNA O RAGAZZA, DI TESSUTI DETTI "DENIM" (NON DA LAVORO)</i>
62114290	<i>INDUMENTI PER DONNA O RAGAZZA, DI COTONE</i>
63026000	<i>BIANCHERIA DA TOILETTA O DA CUCINA, IN TESSUTO RICCIO DEL TIPO SPUGNA, DI COTONE</i>
63029100	<i>BIANCHERIA DA TOILETTA O DA CUCINA, DI COTONE (DIVERSA DA QUELLA IN TESSUTO RICCIO DEL TIPO SPUGNA)</i>

Emendamento

Codice CN	Designazione delle merci
52083900	soppresso
52093900	soppresso
61159500	soppresso
62046231	soppresso
62114290	soppresso
63026000	soppresso
63029100	soppresso

Emendamento 40

**Proposta di regolamento
Allegato II**

<i>Testo della Commissione</i>					
Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	2011	2012	2013
09.2401	2207 1000	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol	100 000 tonnellate	100 000 tonnellate	100 000 tonnellate

<i>Emendamento</i>				
Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	2011	2012
09.2401	2207 1000	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol	80 000 tonnellate	80 000 tonnellate
	5208 3900	ALTRI TESSUTI DI COTONE, CONTENENTI ALMENO 85%, IN PESO, DI COTONE, TINTI	1 685 tonnellate	1 685 tonnellate
	5209 3900	ALTRI TESSUTI DI COTONE, CONTENENTI IN PESO, ALMENO 85% DI COTONE, DI PESO SUPERIORE A 200 G/M2, TINTI	3 002 tonnellate	3 002 tonnellate
	6115 9500	CALZEMAGLIE (COLLANTS), CALZE, CALZETTONI, CALZINI E MANUFATTI SIMILI, A MAGLIA, DI COTONE [ESCLUSI QUELLI A COMPRESSIONE	9 052 tonnellate	9 052 tonnellate

		GRADUATA, ED ESCLUSI LE CALZEMAGLIE "COLLANT", CALZE E CALZETTONI DA DONNA (GAMBALETTI), CON TITOLO, IN FILATI SEMPLICI, INFERIORE A 67 DTEX]		
	6204 6231	PANTALONI, COMPRESI QUELLI CHE SCENDONO SINO AL GINOCCHIO INCLUSO, PER DONNA O RAGAZZA, DI TESSUTI DETTI "DENIM" (NON DA LAVORO)	7 571 tonnellate	7 571 tonnellate
	6211 4290	INDUMENTI PER DONNA O RAGAZZA, DI COTONE	386 tonnellate	386 tonnellate
	6302 6000	BIANCHERIA DA TOILETTA O DA CUCINA, IN TESSUTO RICCIO DEL TIPO SPUGNA, DI COTONE	41 905 tonnellate	41 905 tonnellate
	6302 9100	BIANCHERIA DA TOILETTA O DA CUCINA, IN TESSUTO DI COTONE, DIVERSO DAL TESSUTO RICCIO DEL TIPO SPUGNA	9 997 tonnellate	9 997 tonnellate